

## Il sistema sanzionatorio nella Chiesa di Alessandro Ceserani

### *The sanctions' system of the Catholic Church*

Starting from penance, this paper briefly analyses how the complete penal canon law based on the concept of crime and punishment was developed. However, this sanction system, while using the typical forms and institutions of secular criminal law, remains consistent with the ecclesial purpose of soul salvation. This purpose is found, for example, in the type of sanction, in the way it is imposed and in the personalization of the punishment. The contribution concludes with an explanation of single crimes in the Church law, with particular attention to the sexual abuses by clergy.

*Keywords:* Penance and Canon law punishment, Penal canon law, Sexual abuse by clergy

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Dal cammino penitenziale alla pena ... – 3. ... e al diritto penale della Chiesa. – 4. Il delitto canonico, i suoi elementi costitutivi e il problematico rapporto con il principio di legalità. – 5. Le sanzioni tra finalità di cura e di espiazione e le modalità per la loro irrogazione. – 6. L'applicazione e la personalizzazione della sanzione. – 7. I beni protetti dalla norma penale canonica. – 8. L'abuso sessuale da parte del chierico come banco di prova dell'attuale diritto penale canonico. – 9. ... e dei suoi rapporti con gli ordinamenti secolari.

### 1. Premessa

Sin dalle origini la Chiesa si è data regole per disciplinare la propria gerarchia, la liturgia e la corretta trasmissione del suo messaggio; nel far questo, essa non ha esitato a ricorrere a norme munite di sanzione, destinate ad operare quando il comportamento del laico o del chierico, colpendo beni ritenuti essenziali e non diversamente tutelabili, potesse pregiudicare la comunione ecclesiale (Arrieta, 11-12). Oggi la Chiesa possiede pertanto un corpo organico di norme penali che, per quanto strutturalmente assai simile a quello degli ordinamenti statali occidentali, possiede delle peculiarità che lo connotano profondamente.

Le ragioni che giustificano la presenza nell'ordinamento canonico di un diritto espressione della *potestas coercendi* possono essere cercate oltre che nell'origine di queste disposizioni e nel concetto di delitto, soprattutto nel contenuto e nello scopo delle pene nonché nelle modalità stabilite per irrogarle. D'altro canto, l'analisi delle singole fattispecie e il loro continuo aggiornamento consentono sia di individuare quali siano gli specifici beni attualmente tutelati nella Chiesa attraverso il diritto penale, sia di verificare come esso, pur a fronte di un lungo periodo storico nel quale è rimasto nascosto e poco praticato (Pighin 2014, 17), è ancora vitale.

Senza pretese di esaustività e col precipuo fine di consentire un'utile comparazione con altri sistemi giuridici, il presente contributo seguirà l'ordine espositivo suggerito da tali questioni.

## 2. Dal cammino penitenziale alla pena ...

Il compito primario e ultramondano della Chiesa di portare gli uomini alla salvezza connota interamente l'ordinamento canonico. Coloro che appartengono alla comunità ecclesiale – e il loro ingresso sarà libero<sup>1</sup> – non potranno dunque disconoscere questa funzione, dovendo rimanervi nell'unità di fede, di culto e di disciplina; per garantire questo, la Chiesa ha sempre reagito ai comportamenti devianti dei fedeli, predisponendo strumenti morali e giuridici<sup>2</sup>.

Vi è stata anzitutto la preoccupazione di concedere al peccatore, autore dell'offesa a Dio, i mezzi per la riconciliazione<sup>3</sup>. Il riavvicinamento è stato reso possibile dal sacramento della penitenza, che oggi, all'esito di un percorso millenario, trova la sua disciplina, per la Chiesa di rito latino, principalmente nel Libro IV del Codice di diritto canonico. La penitenza consente al ministro, che possiede l'ordine sacerdotale e una particolare facoltà, di rimettere il peccato nel nome di Dio. L'atto centrale e conclusivo del cammino penitenziale non è dunque la condanna del peccatore, bensì, come afferma il can. 959 c.i.c., il suo perdono, la sua riconciliazione con Dio e con la Chiesa, in modo tale da ricostituirlo nello stato di grazia battesimale (De Paolis – Cito 2008, 81; Ventura 1996, 79 ss.).

A fianco degli strumenti di penitenza sacramentale, la Chiesa ha predisposto anche pene e procedimenti per infliggerle contro quei peccatori colpevoli di comportamenti di maggiore gravità, capaci di ferire la comunità.

Inizialmente i due strumenti di tutela appaiono indistinti, tuttavia, a seguito della trasformazione della penitenza da pratica pubblica a esperienza privata, confinata nell'intimo rapporto tra sacerdote e penitente, la via penale diventa sempre più definita, sino a costituire un autonomo ramo dell'ordinamento canonico, pur inizialmente farraginoso (Pighin 2014, 35). Si crea così un modello duale: il cammino penitenziale, nella forma privata, rimane destinato a interessarsi della coscienza del peccatore, del foro interno; la pena si afferma invece per colpire il comportamento scandaloso, pubblico del peccatore, che si manifesta, di necessità, nel foro esterno; con la pena la Chiesa potrà privare il reo di un bene materiale o spirituale<sup>4</sup>.

Lo strumento penale, come concepito dalla Chiesa, non si occupa pertanto del peccato – che è sempre e comunque commesso dal reo e la cui conoscenza e

---

<sup>1</sup> *Dignitatis humanae* (§10). Sul punto ved. Spinelli (1972, 303 ss.).

<sup>2</sup> Sulla natura della Chiesa e sulla sua funzione di salvezza sono esplicative le parole della costituzione apostolica *Lumen Gentium*, n. 8. In particolare, sui rapporti tra fine di salvezza e diritto penale della Chiesa, la bibliografia è ampia: a fini illustrativi ved. Pighin (2014, 101 ss.) e Mizinski (2004, 859-860).

<sup>3</sup> Cfr. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, Parte III, Sez. I, Cap. I, Art. 8 (*Il peccato*).

<sup>4</sup> Peccato e delitto, con le conseguenti penitenze e pene, nella loro complementarietà finiscono per riflettere il tratto caratteristico del diritto canonico, che lo distingue dai diritti secolari, ossia l'articolazione, nel considerare le condotte umane, tra foro interno e foro esterno. Sul punto ved. Zanotti (2015, 3 ss.), che osserva come la distinzione tra luogo della coscienza, dove si dirimono i conflitti tra uomo e Dio, e quello dove insorgono invece i conflitti tra due soggetti, non solo è peculiare del diritto canonico, ma radica nella storia dell'Occidente l'autonomia del momento giuridico da quello teologico.

perdono sono lasciati a coloro che esercitano la potestà d'ordine –, bensì si premura di regolare il comportamento esterno, il delitto appunto, che è riservato invece alla competenza degli organi che, all'interno della Chiesa, hanno potestà di giurisdizione<sup>5</sup>. In altre parole, gli effetti del delitto si apprezzano non (solo) nella sfera della morale, ma (principalmente) in quella del diritto; qui non ci si limita a dichiarare gli effetti prodotti dal peccato, ma si costituisce una particolare condizione giuridica del reo nella vita ecclesiale, che sarà determinata dal tipo di pena applicata (De Paolis – Cito 2008, 81).

### 3. ... e al diritto penale della Chiesa.

La Chiesa cattolica – società umana, visibile, esterna, nel suo ordine perfetta e indipendente – possiede pertanto un compiuto, seppure essenziale (Pighin 2014, 65), sistema di diritto penale, il quale, partendo dalla prima sua elaborazione sistematica nel *Codex* del 1917, è oggi disciplinato, per quanto riguarda il rito latino<sup>6</sup>, soprattutto dal Codice del 1983, ossia nel Libro VI, per la parte sostanziale, e nel Libro VII, per quella procedurale<sup>7</sup>. Tuttavia, il Codice non esaurisce l'attuale legislazione penale canonica, dal momento che ad esso si sono affiancate altre numerose fonti, frutto di un'attività legislativa in tempi recenti piuttosto intensa (Berlingò 2014, 13)<sup>8</sup>.

Questo ramo dell'ordinamento della Chiesa, destinato ad aver vigore in ogni

---

<sup>5</sup> Sul punto ved. le considerazioni di Erdö (2006, 7): secondo l'A. il foro esterno e quello interno – avente anch'esso carattere giuridico – si distinguono in realtà non per una diversa natura della potestà che viene esercitata in ciascuno di essi, bensì unicamente nel modo dell'esercizio della stessa potestà.

<sup>6</sup> Si ricorda che completano il diritto penale della Chiesa alcune norme speciali che sostanzialmente disciplinano, tra l'altro, i 'delitti più gravi' (*delicta graviora*), come quelle contenute nel Regolamento *Agendi ratio in doctrinarum examine* del 29 giugno 1997, concernente la giurisdizione della Congregazione per la dottrina della fede; nel motu proprio *Sacramentorum sanctitatis tutela* del 30 aprile 2001; nelle *Modifiche alle norme de gravioribus delictis* del 21 maggio 2010. Sempre in ambito penale, ad opera di papa Francesco, nel 2016 sono stati promulgati i motu proprio *Minorum tutela actuosa* e *Come una madre amorevole*, nel maggio 2019 il motu proprio *Vos estis lux mundi* mentre del dicembre 2019 sono due rescritti in materia di riservatezza sulle cause e di modifica alle *Normae de gravioribus delictis*.

<sup>7</sup> Il diritto penale canonico subisce un sostanziale cambiamento nel passaggio dal Codice pio benedettino a quello vigente. Il mutamento di prospettiva è riconducibile all'esito dei lavori Concilio Vaticano II, che poi ha avuto specificazione, tra l'altro, nei *Principia generalia*, approvati dal primo sinodo dei vescovi nel 1967 per la revisione del codice del 1917: su questo aspetto e, più in generale, sul mutato contesto culturale nel quale vede la luce il nuovo diritto penale canonico, ved. Ventura (1996, 11-26).

<sup>8</sup> Alla materia penale contenuta nel Codice di rito latino si affianca quella del Codice delle Chiese Orientali, promulgato nel 1990, la quale, seppure sia il riflesso di una tradizione canonica diversa, è anch'essa frutto del concilio Vaticano II e risponde pertanto al medesimo modello giuridico-pastorale (Pighin 2014, 69-73). Poiché la presente trattazione non può considerare la normativa penale contenuta nel Codice delle Chiese Orientali, che è solo parzialmente coincidente con quella di rito latino, si rinvia per un approfondimento, tra gli altri, a Barbero (2011, 267 ss.).

luogo e nei confronti di tutti (e solo) i fedeli, presenta forti analogie con i corrispettivi diritti statali occidentali, anzitutto perché fondato sui medesimi concetti di delitto e di pena (De Paolis 2012, 16); inoltre esso mutua dai sistemi secolari i principi fondamentali in tema di antiggiuridicità, elementi costitutivi del delitto e circostanze (Ciprotti 1989, 4), tutto sistematicamente organizzato secondo la tradizionale tripartizione che tiene conto delle singole fattispecie delittuose, delle correlative sanzioni canoniche e dei procedimenti per irrogarle (Barbero 2001, 14).

La somiglianza del diritto penale canonico con i sistemi secolari potrebbe far supporre anche un'identità di scopo, ma è proprio grazie a quest'ultimo che il diritto penale della Chiesa riacquista la sua specificità, risultando nel contempo organico all'intero sistema ordinamentale. Diventa pertanto essenziale leggere questo ramo del diritto attraverso una corretta visione antropologica ecclesiale, nel senso che esso non dovrà mai contrastare (o anche solo allontanarsi) coi principi che costituiscono la tradizione e la dottrina della Chiesa: il rischio è infatti di ricondurre un diritto, funzionale alla *salus animarum*, nell'ambito di un positivismo e di un formalismo giuridico che non gli sono propri (De Paolis – Cito 2008, 77; Lo Castro 2005, 5 ss.), ossia farlo cedere di fronte agli stretti principi della certezza del diritto e di legalità (Fedele 1972). Se è pur vero, infatti, che il diritto penale canonico è fonte di diritto umano, che trae dal diritto secolare gli elementi essenziali, e che si limita a considerare le sole azioni interindividuali, non occupandosi invece dei rapporti tra uomo e Dio (Liuzzi 1946), i suoi fondamenti vanno tuttavia ricercati nel diritto divino naturale e, soprattutto, nella Sacra Scrittura e nella Tradizione (Pighin 2014, 31).

Pertanto, la ineliminabile potestà coattiva della Chiesa<sup>9</sup> – espressa dalla norma del Codice per cui essa “ha il diritto nativo e proprio di costringere con sanzioni penali i fedeli che hanno commesso delitti” (can. 1311 c.i.c.) – deve essere compresa ed esercitata nel solco della tradizione canonica e della natura della Chiesa, quale comunità di carità e fede, umanamente articolata e gerarchicamente organizzata. Solo in questo modo non vi sarà contraddizione – per quanto da più parti prospettata<sup>10</sup> – tra il potere di punire e i più ampi e costitutivi fini pastorali. La coercizione rappresenta infatti solo uno dei mezzi a disposizione della Chiesa per ottenere la disciplina ecclesiastica: essa non è né l'unico né il principale strumento,

---

<sup>9</sup> *Gaudium et spes*, 40; motu proprio *Humanum Consortium* del 1973. Sul punto ved. anche Calabrese (1990, 86 ss.) e Botta (2001, 18-19).

<sup>10</sup> Per una esaustiva ricostruzione delle posizioni più critiche all'esistenza di un diritto penale della Chiesa, ved. De Paolis – Cito (2008, 58-64): vi è chi avverte come la potestà coattiva dalla quale tale diritto promana contrasterebbe con il principio di libertà religiosa, pur conosciuto dal diritto della Chiesa, oppure con la natura stessa dell'atto di fede, che richiede una libera adesione; altre critiche muovono dal fatto per cui la Chiesa, fondando tale diritto, si è basata su una propria concezione come società perfetta ad immagine dello Stato, non più attuale; altri, ancora, interpretano tale diritto come diritto disciplinare, leggendo le pene come mere penitenze; altri, infine, contestano la stessa potestà coercitiva della Chiesa (già con riferimento al *Codex* del 1971, ved. Jemolo (1932, 723-733), Huizing (1967, 129-146), Ramallo (1972, 9) e, infine, Gerosa (1984, *passim*)).

costituendo piuttosto l'estremo rimedio di fronte alla pertinacia del reo nel delitto<sup>11</sup>. Pertanto, non esistendo nel diritto penale canonico alcuna obbligatorietà dell'azione penale, la potestà coattiva interverrà solo quando gli altri mezzi, giuridici o pastorali, non possano consentire il triplice risultato cui mira la pena, ossia la riparazione dello scandalo, l'emendamento del reo e la restaurazione della giustizia violata (can. 1341).

Il diritto penale è pertanto chiamato a proteggere la comunità ecclesiale e, nello stesso tempo, a non abbandonare il fedele, anche se delinquente: è una sintesi che risponde pienamente al principio generale dell'*aequitas canonica* (Amenta 2005, 396). Questa duplice funzione – la protezione della comunità ferita dal delitto e l'emendamento del reo – connota tutto il sistema punitivo della Chiesa e costituisce il parametro attraverso il quale leggere e interpretare anche quelle che, secondo l'ottica secolare, apparirebbero aporie del principio di legalità, dei criteri di imputabilità, dei tipi e delle modalità di inflizione delle pene, dell'individuazione della pena più giusta per il colpevole e dei procedimenti per la sua costituzione.

#### 4. *Il delitto canonico, i suoi elementi costitutivi e il problematico rapporto col principio di legalità*

Si ripete che la Chiesa tutela la comunione anche attraverso il potere coercitivo, ossia con un complesso di norme, di produzione umana, definito diritto penale canonico; tuttavia nel tutelare l'ordine ecclesiale, la Chiesa, in ragione della sua natura, dovrà tenere sempre in considerazione il valore della persona umana e le peculiarità dell'autore del delitto, che è e rimane un fedele, in quanto battezzato nella Chiesa cattolica o in esso accolto. In questa cornice si collocano i concetti di delitto e pena.

La definizione di delitto è evincibile solo indirettamente dal Codice. Il can. 1321 §1 si limita ad affermare che nessuno è punito se la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa. Nonostante l'essenzialità della disposizione, è consentito rinvenirvi:

a) un elemento materiale, che consiste nella percepibilità della condotta del reo nel mondo esteriore e che, come si è detto, fonda la potestà di foro esterno: si tratta pur sempre di una percepibilità potenziale, potendo il delitto in concreto assumere forma pubblica oppure rimanere occulto;

b) una fonte legale, sia questa di portata universale o particolare, da cui nasce la trasgressione e quindi l'antigiuridicità della condotta: la fonte può risiedere tanto in una norma generale ed astratta, creata dal legislatore, quanto in un atto amministrativo singolare proveniente dall'autorità esecutiva<sup>12</sup>;

---

<sup>11</sup> L'esigenza di limitare il più possibile il ricorso alle pene si rinviene in diverse disposizioni del Codice, ossia nei cann. 1313, 1317, 1319 §2, 1315 §2 e 1347 §1. Si ricorda che la permanenza del reo nello stato di colpevolezza è chiamata contumacia. Il can. 1347 §2 stabilisce che debba ritenersi receduto dalla contumacia solo il reo che si sia veramente pentito del delitto e che abbia inoltre dato congrua riparazione ai danni e allo scandalo o almeno abbia seriamente promesso di farlo.

<sup>12</sup> Per quanto la consuetudine sia riconosciuta dal diritto canonico come fonte obiettiva, è impossibile concepire che essa possa introdurre una nuova figura di delitto (potendo invece questa abrogare una norma penale o introdurre una circostanza esimente o interpretativa

c) infine, il criterio della grave imputabilità, sempre presunto a fronte della violazione esterna (can. 1321 §3): è la responsabilità morale, presupposta a quella giuridica (D'Auria 1997), dell'azione o dell'omissione e che può concretizzarsi tanto nell'atto deliberato di violare la legge o il precetto, ossia nel dolo, quanto nell'omissione della debita diligenza, cioè nella colpa; il dolo costituisce la regola dell'imputabilità, mentre alla colpa non seguirà alcuna punibilità, salvo diversa previsione della legge o del precetto (can. 1321 §2)<sup>13</sup>.

Se questa tripartizione e il modo d'intendere l'elemento materiale nonché quello dell'imputabilità non dovrebbero stupire il giurista secolare, non si può negare che la possibilità che il delitto e la pena abbiano origine in un provvedimento dell'autorità amministrativa<sup>14</sup>, oltre che nella legge, conferisce al sistema una decisa originalità (Pighin 2014, 158). In realtà, l'alternativa tra queste due fonti – che trova ragione sistematica anzitutto nella mancata esistenza di una divisione dei poteri in capo a chi esercita la potestà nella Chiesa (Amenta 2005, 395-396) – è spiegata dal fatto che in tal modo risulta comunque garantito al fedele il diritto ad essere punito “a norma di legge”, come imposto dal can. 221 §3. Si ritiene che questa previsione consenta di realizzare, anche nell'ordinamento della Chiesa, il principio per cui *nullum crimen, nulla poena sine lege poenali praevia*. Ma, dall'altra parte, questo principio garantista pare incrinarsi qualora si consideri la disposizione di chiusura del Libro VI del Codice, il can. 1399, secondo cui la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena o penitenza, anche “oltre i casi stabiliti da questa o da altre leggi”, sempreché la “speciale gravità della violazione” lo esiga e urga “la necessità di prevenire o riparare gli scandali”. La norma sembra relativizzare o ridurre sensibilmente la portata del principio di legalità del delitto e della pena (Barbero 2011, 62; Dalla Torre 2008, 267-287). Solo lo sforzo interpretativo – che insiste sul fatto che l'ordinamento della Chiesa rifugge da uno stretto positivismo, fondandosi sulla libera adesione degli appartenenti – consente di riportare la disposizione nell'alveo originario sulla base di quei presupposti, stringenti ed eccezionali, stabiliti dalla disposizione stessa. Essi fungono sia da limite alla sua operatività sia da garanzia per il destinatario, chiudendo e completando un sistema normativo che è concepito come autonomo (De Paolis – Cito 2008, 368; Pighin 2014, 523; Di Mattia, 2007, 97

---

*secundum legem*): la pena non potrebbe mai essere opera della comunità, e una consuetudine penale sarebbe priva della necessaria *rationabilitas* (Ciprotti 1989, 3).

<sup>13</sup> Il diverso trattamento del dolo e della colpa si ritiene che non riguardi e neppure metta in discussione l'obbligatorietà delle leggi e dei precetti, concernendo invece la sola punibilità del delitto in concreto commesso quando la violazione sia avvenuta (Botta 2001, 140). Sulle diverse problematiche legate all'imputabilità si rinvia a D'Auria (1997, 49 ss.). Sul rapporto, in particolare, tra responsabilità, colpevolezza riparazione del danno, ved. D'Arienzo (2015, 2 ss.).

<sup>14</sup> I precetti penali sono ordini diretti, anziché alla generalità dei sudditi, a soggetti determinati, ai quali si commina una pena qualora tengano un determinato comportamento (esterno) commissivo o omissivo. Le pene che possono essere comminate con precetto sono le medesime comminabili per un delitto previsto dalla legge, col solo limite per cui la pena dovrà essere determinata e non perpetua.

ss.; Sanchis 1993, 39 ss.).

##### 5. *Le sanzioni tra finalità di cura e di espiazione e le modalità per la loro irrogazione*

Anche la pena, ossia la sanzione più comune del diritto canonico per la punizione del delitto, deve essere concepita alla luce delle finalità generali. Infatti, è la pena – e il modo in cui viene commisurata, inflitta o dichiarata – che fa emergere, più che ogni altro elemento, ciò che distingue il diritto penale della Chiesa dai corrispettivi sistemi secolari; in essa si rinviene la ragione della coercizione, ossia la missione salvifica che si esplica nei confronti della comunità e del reo.

La pena è la privazione o, per lo meno, la restrizione o delimitazione di alcuni diritti, aventi ad oggetto beni materiali o spirituali, che discende dal comportamento anticcesiale, contrario alla vocazione cristiana, tenuto dal reo, al quale il comportamento sia imputabile (Mizinski 2004, 859-860; Botta 2001, 45): è la legge che determina la pena, oppure la legge ne può lasciare la determinazione alla prudente valutazione del giudice (can. 1315 §2). Il Codice si premura di definire sia le specie sia le finalità della pena, creando corrispondenze che sono determinanti per la comprensione del sistema. Vi sono anzitutto pene medicinali (o censure), come: la scomunica, ossia la pena più grave poiché determina, per chi ne è colpito non l'esclusione dalla Chiesa, ma gravi divieti e incapacità canoniche (can. 1331); l'interdetto, che comporta solo taluni effetti della scomunica (can. 1332); la sospensione, che può colpire solo chierici (can. 1333)<sup>15</sup>. Queste pene sono primariamente dirette alla correzione del reo. Vi sono inoltre pene espiatorie – quali le proibizioni, le privazioni, il trasferimento, la dimissione, ma l'elenco non è tassativo (cann. 1336-1338) – aventi invece il fine preminente della restaurazione della giustizia e dell'ordine sociale (Ronzani 2004; Cianitto 2014).

Il raggiungimento di queste finalità è il solo motivo che determina l'autorità a ricorrere alla pena, dal momento che essa le eviterà quando abbia constatato che agli stessi risultati si possa giungere attraverso strumenti non penali, quali le ammonizioni fraterne, la riprensione o altre vie dettate dalla sollecitudine pastorale (can. 1341).

Le finalità delle pene – che, in ragione di quanto disposto dal can. 1341, sono precisamente codificate nella riparazione dello scandalo, nel ristabilimento della giustizia e nell'emendamento del reo, tutte da concepire in modo unitario – ne

---

<sup>15</sup> Si ricorda che, ai sensi del can. 1331, allo scomunicato è fatto divieto di prendere parte in alcun modo come ministro alla celebrazione del Sacrificio dell'Eucaristia o di qualunque altra cerimonia di culto pubblico; di celebrare sacramenti o sacramentali e di ricevere i sacramenti; di esercitare funzioni in uffici o ministeri o incarichi ecclesiastici qualsiasi, o di porre atti di governo. Le conseguenze di tali divieti sono esplicitate dalla medesima norma. Solo i primi due divieti costituiscono invece l'interdetto (can. 1332); mentre la sospensione, riservata ai chierici, vieta, con le esclusioni indicate dalla norma di riferimento (can. 1333), tutti od alcuni atti della potestà di ordine; tutti od alcuni atti della potestà di governo; l'esercizio di tutti od alcuni diritti o funzioni inerenti all'ufficio. Sulla natura della penitenziale anziché penale della scomunica ved. Gerosa (1984).

segnano anche la durata. Le pene medicinali – termine che evoca chiaramente il concetto di cura, ossia il fine correttivo, del reo (Ventura 1996, 72 ss.) – verranno rimesse dall'autorità competente una volta che lo scopo dell'emendamento sia raggiunto, in sostanza dipendendo la loro durata dalla volontà del delinquente (Ciprotti 1989, 7); mentre le seconde, che sono connotate più dalla responsabilità che il cristiano colpevole deve assumere nei confronti della comunità, verranno rimesse quando l'autorità competente, a sua libera discrezione, deciderà che l'espiazione è stata compiuta in grado sufficiente (Mizinski 2004, 869). Il fatto che le pene medicinali non possano essere mai perpetue e neppure delimitabili a un periodo di tempo determinato, come spesso avviene invece per le pene espiatorie e come sempre si verifica per quelle degli ordinamenti statali, crea anch'esso una peculiarità del sistema canonico (Pighin 2014, 199) che ne conferma il carattere elastico, dipendente dalla missione essenzialmente salvifica.

La remissione – che, al pari del compimento naturale della pena e della morte del reo, fa cessare la sanzione – rappresenta il coronamento del cammino di conversione e di espiazione intrapreso dal reo, consentendogli il reinserimento nella comunità ecclesiale (Cito 1997, 113 ss.). Essa si sostanzia in un atto amministrativo singolare, che potrà riguardare il foro esterno – in tal caso competente sarà l'Ordinario – oppure il foro interno sacramentale, eccezionalmente ad opera del confessore nel sacramento della penitenza, sempre che ricorrano le condizioni previste dalla norma e si siano realizzate le consuete finalità per le quali la sanzione è stata posta (cann. 1354-1361)<sup>16</sup>. La cessazione della pena può avvenire anche per fatti destinati ad operare in termini assolutamente oggettivi (Ciprotti 1989, 7): si tratta della prescrizione dell'azione criminale e di quella penale, nei quali il decorso del tempo agisce sulla promovibilità dell'iniziativa diretta, rispettivamente, all'irrogazione della pena, sotto forma di inflizione o dichiarazione, e a portare ad effetto quanto già disposto dalla sentenza o dal decreto<sup>17</sup>.

Tuttavia, le sanzioni penali non si esauriscono nella pena, poiché l'autorità può ricorrere – secondo una logica alternativa (Montini, 2000) e laddove sia disposto dal diritto – anche ai rimedi penali e alle penitenze. Consistenti i primi in ammonizioni e rimproveri (can. 1339), e le seconde in preghiere, pellegrinaggi e opere di pietà (can. 1340), essi costituiscono in sostanza misure preventive o sostitutive della pena (can. 1312 §3).

---

<sup>16</sup> Si sottolinea che la remissione in foro interno costituisce esercizio della *potestas regiminis*, che è diversa dal potere di assolvere dai peccati, che ogni sacerdote ha in virtù della *potestas ordinis* congiunta con la debita facoltà di confessare (Pighin 2014, 282). La possibilità della remissione (anche dalla scomunica e dall'interdetto *latae sententiae*) in foro interno sembra corrispondere al bene delle anime, interesse supremo dell'ordinamento, ossia per non ritardare il momento di riconciliazione del reo effettivamente pentito mediante il relativo sacramento (Botta 2001, 123).

<sup>17</sup> Le prescrizioni, inizialmente codificate nei soli cann. 1362 e 1363, trovano attualmente disciplinate anche in una serie di provvedimenti successivi, dei quali si è dato atto nel presente lavoro (*in primis*, le Norme di modifica del motu proprio *Sacramentorum Sanctitatis Tutela* del 2010).

Inoltre, il diritto penale si distingue nettamente dai sistemi secolari perché prevede, tra le due modalità per irrogare la pena, un'eventualità che non ha corrispondenti. Infatti, per quanto costituisca l'eccezione (can. 1318) e abbia originato rilevanti discussioni all'interno della Chiesa (Gerosa 1984), è possibile che un determinato delitto possa essere punito con pena *latae sententiae*. In tal caso la sanzione è annessa alla legge o al precetto così che il reo vi incorra per il solo fatto della loro violazione, senza necessità di un intervento dell'autorità che provveda all'inflizione. Il giudice potrà eventualmente limitarsi a dichiarare la pena, dal momento che essa è già stata costituita in capo al colpevole nel momento in cui egli abbia posto in essere la condotta contemplata dalla norma. La regola prevede invece l'irrogazione della pena *ferendae sententiae* (can. 1314), ossia all'esito di un procedimento giudiziario o amministrativo, da parte dell'autorità, con una sentenza o un decreto dall'efficacia costitutiva. In sostanza, la Chiesa, secondo un'ottica efficientista, può ricorrere ad una modalità di irrogazione della sanzione penale che opera automaticamente al verificarsi del delitto; con questo strumento si fronteggiano comportamenti che arrecano gravissimo scandalo e turbamento alla comunità o che non potrebbero probabilmente essere puniti in modo diverso, come nel caso di delitti (almeno in potenza) occulti (Astigueta 2004).

#### 6. *L'applicazione e la personalizzazione della sanzione*

Come si è già anticipato, le finalità del diritto penale canonico connotano profondamente anche il momento applicativo della pena, ovvero quando in concreto dovranno essere valutati il fatto delittuoso e le circostanze personali del reo. In questa fase si riscontra sia una pluralità dei percorsi cui giungere all'accertamento delle responsabilità (quando, cioè, la pena non sia comminata *latae sententiae*), sia l'attribuzione di ampie discrezionalità in capo a chi è chiamato a decidere. Si tratta di strumenti che se da una parte ancora una volta scuotono le fondamenta della certezza del diritto, dall'altra garantiscono una personalizzazione della sanzione che è funzionale tanto alla tutela della comunità, ferita dal delitto, quanto del reo, che deve essere redento (Amenta 2005, 393-394).

La pena infatti può essere inflitta o dichiarata attraverso un procedimento che può essere giudiziario, e in tal caso si concluderà con sentenza del giudice, oppure avere natura e forma extragiudiziaria o amministrativa, che vedrà invece l'adozione di un decreto da parte del superiore gerarchico. La concorrenza di tali procedimenti può certamente suscitare dubbi laddove si presupponga che solo l'esistenza di un organo giudicante terzo e il rispetto di un procedimento posto a tutela dei diritti di difesa dell'imputato, tipici del solo processo giudiziario, possano fornire le necessarie garanzie di giustizia<sup>18</sup>. Tuttavia, l'alternativa tra procedimento giudiziario e

---

<sup>18</sup> Il presente lavoro non consente la trattazione delle procedure giudiziarie e amministrative di inflizione della pena, che trovano disciplina non solo nel Codice ma, oggi, anche in fonti ad esso esterne; per una illustrazione dei procedimenti si rinvia a Pighin (2014, 549-602); Suchecki (1999, 153-203); Barbero (2011, 229-265), nonché, con riguardo

amministrativo si spiega anzitutto, ancora una volta, per l'assenza, all'interno della Chiesa, di una netta separazione tra il potere giudiziario e quello amministrativo. Più in particolare, il procedimento giudiziario che si svolge avanti ad un tribunale, con tutte le garanzie di difesa a favore del reo, riceve il favore dal sistema; al contrario, la via amministrativa davanti al superiore – più rapida e discreta per far fronte all'emergenza, ma priva di tutte le garanzie processuali – è praticabile solamente in presenza di “giuste cause”, valutate dall'Ordinario all'esito della fase preprocessuale dell'*investigatio praevia* (cann. 1341-1342)<sup>19</sup>.

L'autorità che, in via giudiziaria o amministrativa, giudica il reo, sarà chiamata anche a costituire concretamente la pena. Ciò avverrà attraverso la valutazione dei fatti direttamente incidenti sugli elementi costitutivi del delitto, nonché con la scelta della sanzione più adeguata. Questo trova solo un parziale riscontro con i sistemi penali statali, poiché nel diritto canonico si rinviene una libertà del giudicante che altrove sarebbe impensabile.

Infatti, da una parte, al pari di quanto avviene nei sistemi secolari, l'autorità nel valutare il grado di punibilità potrà considerare una serie di circostanze, che a loro volta potranno essere attenuanti o sostitutive (can. 1324), irrilevanti (can. 1325), aggravanti (can. 1326) e del tutto esimenti la pena (can. 1323)<sup>20</sup>. Potrà, inoltre, essere considerata la forma eventualmente assunta dal delitto (tentato, frustrato, impossibile, abituale, continuato, in concorso con altri delitti) così come la partecipazione di più autori (complicità e concorso).

Dall'altra parte, però, nel momento dell'individuazione materiale della pena nel singolo caso, i vincoli stabiliti dalla legge o dal precetto si allentano in termini evidentissimi. Quando la legge o il precetto danno al giudice la potestà di applicare o non applicare la pena – ossia nel caso di delitti di non particolare gravità e che non creano grave scandalo (Mosconi 2009, 1074) –, egli potrà, secondo la sua coscienza e la sua prudente discrezione, mitigare la pena o imporre in luogo di essa una penitenza (can. 1343). Non solo: il giudice, sempre con i medesimi presupposti e benché la legge usi termini precettivi, potrà differire temporalmente l'inflizione della pena, astenersi dall'infliggerla e sospendere l'obbligo di osservare una pena

---

soprattutto ad alcuni profili critici, ai vari contributi contenuti nel volume a cura di Cito (2005) e di Suchecki (2000).

<sup>19</sup> Il ricorso alla via giudiziale è necessario in due situazioni specifiche, ovvero quando si tratti di applicare una pena perpetua – per quanto, nei casi previsti dal m.p. *Sacramentorum sanctitatis tutela*, si possa seguire la via amministrativa e chiedere alla Congregazione per la dottrina della fede l'applicazione della dimissione dallo stato laicale – e quando la legge o il precetto che stabiliscono una pena ne vietano l'applicazione per via amministrativa (Mosconi 2009, 1073-1074). Sull'alternatività tra le due procedure si rinvia a D'Auria (2012).

<sup>20</sup> Si trovano qui, ad esempio e tra le tante: l'età inferiore ai sedici anni, l'ignoranza incolpevole, la violenza fisica, la legittima difesa, anche nelle forme putative, o l'esser privi dell'uso della ragione, circostanze queste che escludono la punibilità; o, ancora, l'uso imperfetto della ragione, l'ubriachezza, l'impeto passionale, l'età compresa tra i sedici e i diciotto anni, che invece attenuano la punibilità; infine, la persistenza nel delinquere, l'abuso d'autorità o d'ufficio quale mezzo per delinquere, che aggravano la pena.

espiatoria, nella ricorrenza delle specifiche condizioni stabilite dal can. 1344<sup>21</sup>. Si è di fronte, ancora una volta, all'effetto prodotto da quell'intimo legame tra pastorale e diritto (Amenta 2004).

### 7. I beni protetti dalla norma penale canonica

Ma quali sono i delitti nella Chiesa, ossia quali beni essa intende tutelare attraverso la coercizione?

La Chiesa si trova sempre ad operare all'interno di altri ordinamenti giuridici, per lo più di natura laica e secolare, che possiedono a loro volta sistemi penali che puniscono la maggior parte di quei comportamenti che anche la comunità ecclesiale e chi la governa ritengono gravemente pregiudizievoli per l'individuo e per la collettività. Ne consegue che il diritto penale della Chiesa avrà anzitutto la necessità di sanzionare quei comportamenti lesivi dei beni che, appartenendo in via esclusiva alla medesima ed essendo estranei all'ordine degli Stati, non sono tutelati da questi ultimi. Inoltre, la Chiesa avrà interesse a punire quelle condotte – quali, ad esempio, l'abbandono della fede o per l'aborto, cui collega infatti la scomunica *latae sententiae* (cann. 1331 e 1398) – che gli ordinamenti statali considerano al contrario garantiti o comunque, a certe condizioni, leciti. Ciò non esclude che, anche in ragione della natura propria della pena ecclesiale e del suo fine pastorale, siano puniti dalla Chiesa con pene espiatorie comportamenti quali l'omicidio, il rapimento, la detenzione con violenza o la frode, la mutilazione o il ferimento grave di un individuo (can. 1397): si tratta dei c.d. delitti di foro misto (Riondino 2012, 201) e per i quali, come si accennerà, si pone il problema della concorrenza, e quindi della collaborazione, delle due giurisdizioni.

La maggior parte delle fattispecie delittuose è contenuta nella Parte II del Libro VI del Codice; essa è divisa in Titoli e comprende complessivamente trentasei canoni, alcuni dei quali individuano più delitti al loro interno. La rimanente parte è contenuta in fonti extracodicistiche: il legislatore, infatti, non ha mai smesso di aggiornare il sistema sanzionatorio contemplato dal Codice, adeguandolo alle mutevoli esigenze, con l'intento di contrastare le condotte che di volta in volta ha ritenuto più pregiudizievoli per la Chiesa, i suoi organi e i singoli individui.

Non è questa la sede per trattare delle singole fattispecie delittuose, quanto piuttosto evidenziare alcune loro macro-categorie.

È significativo che ad aprire la Seconda Parte del Libro VI vi siano i *Delitti contro la religione e l'unità della Chiesa*. È infatti preoccupazione primaria della Chiesa preservarsi di fronte ad un'esperienza storica che è stata testimone di grandi lacerazioni. È qui, infatti, che trovano sanzione l'apostasia, l'eresia e lo scisma: tali condotte sono qualificate, rispettivamente, come: il ripudio totale della fede cristiana; l'ostinata negazione, dopo aver ricevuto il battesimo, di una qualche verità che si

---

<sup>21</sup> È data altresì la possibilità di ridurre le pene in caso di cumulo (can. 1346) cui corrisponde, se la pena è indeterminata e la legge non disponga altrimenti, il divieto di infliggere pene troppo gravi o quelle perpetue (can. 1349).

deve credere per fede divina e cattolica, o il dubbio ostinato su di essa; infine, il rifiuto del fedele di sottomettersi al Sommo Pontefice o di mantenere la comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti (can. 751). L'estrema gravità di questi comportamenti trova conferma in un ventaglio sanzionatorio severo ed ampio, che contempla la scomunica *latae sententiae* per l'autore e la sua rimozione dall'ufficio ecclesiastico eventualmente ricoperto; qualora il delinquente sia chierico, egli incorrerà anche in alcune pene espiatorie; in caso di persistenza nell'intento delittuoso o quando vi sia grave scandalo, a tali pene potranno aggiungersene altre, non esclusa la dimissione dallo stato clericale. Il più grave trattamento sanzionatorio del chierico (ma ciò vale anche per il religioso), qui e per altri delitti, si spiega in ragione dell'esercizio di funzioni essenziali e dello *status* di guida assunto all'interno della comunità ecclesiale<sup>22</sup>.

A fronte del trattamento sanzionatorio riservato a questi delitti, è difficile pensare come esso possa conciliarsi con la titolarità e l'esercizio in capo al fedele di quella libertà religiosa che lo stesso ordinamento canonico, al pari degli ordinamenti secolari occidentali, riconosce all'individuo. Tuttavia, secondo una visione della pena retributiva e medicinale, al reo, tanto più se chierico o religioso, la Chiesa non consente contemporaneamente di attentare ai diritti altrui, ossia alla stessa comunità ecclesiale, e di continuare a godere senza ostacoli dei propri diritti all'interno di essa. La sanzione diventa quindi mezzo di tutela della fede dello stesso autore del delitto, poiché atto di giustizia e di carità (De Paolis – Cito 2008, 117-118; Botta 2001, 14 ss.). In tal modo, attraverso la pena, che ha come presupposto la libera adesione del fedele alla comunità, si ammette una tutela della Chiesa, della sua gerarchia e della comunità, che non persegue l'obiettivo di coartare la libertà del fedele, ma di rispecchiare, sul piano giuridico e sociale, le scelte operate dal fedele stesso (De Paolis – Cito 2008, 295).

Nel Titolo II sono contemplati i *Delitti contro le autorità ecclesiastiche e la libertà della chiesa*. Il fine principale di tali delitti è la tutela dell'autorità ecclesiastica sotto il duplice aspetto dell'integrità fisica e del libero esercizio dei *tria munera – docendi, regendi e sanctificandi*. Qui infatti trovano disciplina i delitti di violenza fisica contro il Pontefice, i Vescovi, chierici e religiosi (can. 1370) nonché quelli di disobbedienza (can. 1371); è altresì punito chi suscita rivalità ed odi o eccita alla disobbedienza (can. 1373) e chi impedisce la libertà di ministero o il funzionamento della Chiesa (can. 1375).

Nel Titolo III trovano previsione l'*Usurpazione degli uffici ecclesiastici e delitti nel loro esercizio*: ad esempio, è stabilita la pena della scomunica *latae sententiae* al sacerdote che dia l'assoluzione al complice nel peccato contro il sesto comandamento del Decalogo, o le altre pene contro coloro che attentano al Sacrificio eucaristico o alla Penitenza (can. 1378); in egual modo è punito il Vescovo che senza mandato

---

<sup>22</sup> Nello stesso Titolo si trova la sanzione per i genitori, e coloro che ne fanno le veci, che fanno battezzare od educare i figli in una religione acattolica (can. 1366); per chi profana, asporta o conserva le specie consacrate (can. 1367); per lo spergiuro (can. 1368) o per colui che pubblicamente bestemmia, offende gravemente i buoni costumi, pronuncia ingiurie o eccita l'odio o al disprezzo contro la religione o la Chiesa (can. 1369).

pontificio consacra qualcuno Vescovo, così come chi tale consacrazione riceve (can. 1382). Meritano di essere ricordati il delitto del sacerdote che, nell'atto o in occasione o con il pretesto della confessione sacramentale, sollecita il penitente al peccato contro il sesto precetto del Decalogo (can. 1388), nonché del confessore che viola direttamente o indirettamente il sigillo sacramentale (can. 1388), sia, infine, di chi abusa della potestà ecclesiastica o dell'incarico (can. 1389). *Il delitto di falso* è contenuto nel Titolo IV, nelle due forme della calunnia (can. 1390) e del falso materiale (can. 1391).

#### 8. *L'abuso sessuale da parte del chierico come banco di prova dell'attuale diritto penale canonico*

Il Titolo V del Codice, rubricato genericamente *Delitti contro obblighi speciali*, e il successivo percorso di riforma, sostanziale e procedurale, relativo ai *delicta contra mores* hanno il particolare merito di consentire la verifica dell'attuale portata del sistema sanzionatorio ecclesiale, non ultimo perché parte dei delitti contemplati in questo titolo sono di foro misto.

Sotto una pressione sociale e mediatica di forte reazione a determinate condotte in materia sessuale, che negli ultimi anni si sono manifestate con diffusione ed entità non trascurabili<sup>23</sup>, il sistema sanzionatorio ecclesiale ha reagito sia attraverso l'ampliamento di fattispecie delittuose sia predisponendo peculiari meccanismi procedurali. Il risultato è stata la configurazione di un sottosistema penale, per alcuni aspetti, peculiare.

Anzitutto si ricorda che nel Titolo trovano collocazione diverse fattispecie, poi modificate, che riguardano essenzialmente le condotte tenute da chierici e religiosi e che tra esse spiccano quelle relative alla violazione degli obblighi di celibato e castità; in particolare, il can. 1395 punisce sia il concubinato del chierico sia le violazioni del sesto precetto del Decalogo. Come specifica la norma, tali violazioni si possono concretizzare con violenza, minacce o compiute con un infrasedicenne, dalle quali derivano "giuste pene", comprendenti, se il caso lo comporti, la dimissione dallo stato clericale. Nessun riferimento, invece, è fatto al comportamento sessuale dei laici, che evidentemente esula non solo dall'ambito di riferimento di questo Titolo, ma anche più generalmente dalle competenze che il diritto penale canonico intende riservarsi.

Come è noto, la commissione di atti sessuali da parte del chierico con un minore costituisce il fenomeno della pedofilia ecclesiastica. Il tema ha visto nel corso dell'ultimo ventennio plurimi interventi da parte del legislatore ecclesiastico. Per limitare la trattazione ai documenti più importanti, si ricorda anzitutto che con la Lettera apostolica *Sacramentorum sanctitatis tutela*, sotto forma di motu proprio,

---

<sup>23</sup> Il fenomeno è stato reso pubblico, anche nella sua dimensione quantitativa, attraverso alcuni importanti *Report*. Il più noto è quello irlandese, che tra origine dall'istituzione nel 2006 di una commissione indipendente di inchiesta, guidata dal magistrato Murphy, la quale raccolse informazioni circa i rapporti sugli abusi inviati dal 1975 al 2004 alla Santa Sede dall'arcidiocesi di Dublino.

Giovanni Paolo II nel 2001<sup>24</sup>, riformando l'istruzione *Crimen Sollicitationis* del 1922, ha promulgato le norme circa i delitti più gravi (i c.d. *delicta graviora*), in quanto tali già riservati alla Congregazione per la dottrina della fede. Il provvedimento, con lo scopo di estendere la portata del can. 1395, ha agito sia sull'innalzamento dell'età della vittima, consentendo la punizione del chierico che abusasse dell'infradiciottenne, sia differendo temporalmente il *dies a quo* per il computo della prescrizione dell'azione penale.

L'insufficienza della misura si è resa però presto evidente, anche a causa, come si è già detto, dell'ampia portata che il fenomeno nel frattempo rivelava. Ciò ha spinto Benedetto XVI ad un intervento più sistematico nel 2010<sup>25</sup>: facendosi impellente anche l'esigenza di procedere ad una revisione totale della normativa sui *delicta graviora*<sup>26</sup>, sono state introdotte, con specifico riguardo ai *delicta contra mores*, fattispecie nuove anche con riguardo alla pedofilia ecclesiastica (Milani 2013). Con tali norme di modifica si sono equiparate al minore d'età la persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, nonché si è introdotto il delitto di pedopornografia<sup>27</sup>. La pena rimane indeterminata, potendo il chierico essere punito secondo la gravità del crimine, non esclusa la dimissione o la deposizione. La riforma si sviluppa anche sul piano della prescrizione del delitto, con un innalzamento dei termini fino ai venti anni, peraltro ulteriormente prorogabili, nonché nell'ambito strettamente processuale. A quest'ultimo riguardo, basti ricordare l'elemento più significativo rappresentato dalla scelta, che sostanzialmente ha invertito l'ordine di regola-eccezione stabilita nel citato can. 1342, di rimettere l'accertamento delle responsabilità non solo alla via giudiziale ma anche a procedure amministrative per l'inflizione di pene perpetue, quale la dimissione dallo stato clericale. Forse col fine di predisporre una misura dettata più da logiche emergenziali, si è avuto anche l'effetto di provocare la compressione dei diritti dell'imputato (Milani 2013, 19-20; Cito 2010, 798).

Il percorso di riforma si è sviluppato anche negli anni successivi, muovendosi in una direzione fino a quel momento poco praticata. Infatti, oltre all'istituzione nel

---

<sup>24</sup> In *AAS*, 93, 2001, 738-739, cui è seguita, nello stesso anno, ad opera del pontefice e del prefetto e segretario della Congregazione per la Dottrina della Fede, la Lettera *Ad exsequendam ecclesiasticam legem* circa i delitti più gravi riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, per informare vescovi, ordinari e gerarchi della nuova disciplina introdotta in sostituzione dell'Istruzione *Crimen Sollicitationis* del 1922.

<sup>25</sup> Le *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* del 21 maggio 2010, in *AAS*, 102, 2010, 419-434; nel 2011 è stata emanata dalla Congregazione per la dottrina della fede la Lettera Circolare per aiutare le Conferenze Episcopali nel preparare Linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici.

<sup>26</sup> Si ricorda che il m.p. ha riformato anche in materia di delitti contro l'eucaristia, la penitenza e contro l'attentata sacra ordinazione di una donna.

<sup>27</sup> A seguito delle modifiche introdotte dal rescritto del dicembre 2019, il delitto si concretizza nell'acquisizione o nella detenzione o nella divulgazione, a fine di libidine, da parte di un chierico, di immagini pornografiche di minori sotto i diciotto anni, in qualunque modo e con qualunque strumento.

2014, ad opera di papa Francesco, della *Pontificia commissione per la tutela dei minori*<sup>28</sup>, nel 2016, con il motu proprio *Come una madre amorevole*, egli ha introdotto la possibilità della legittima rimozione dall'incarico del Vescovo quando questi, per negligenza, abbia posto in essere atti gravemente lesivi, a danno di una persona fisica o dell'intera comunità. Il provvedimento, per la prima volta in termini espliciti seppure minimali<sup>29</sup>, ha avuto il merito di affrontare la complessa e problematica questione della responsabilità morale e giuridica del superiore gerarchico nel caso di abusi sessuali commessi dai chierici, che già da molto tempo era stata evidenziata (Consorti 2013, Milani 2014).

Con la promulgazione nel maggio 2019 del motu proprio *Vos estis lux mundi*, si è avuta una serie di importanti innovazioni: per i chierici nonché per i membri di vita consacrata e delle società di vita apostolica, è stato introdotto l'obbligo tempestivo – che si riduce a mera facoltà per chi non riveste tali qualità – di segnalare i delitti contro il sesto comandamento, tra cui quelli commessi con minore o persona vulnerabile. La riforma ha peraltro provveduto ad estendere ancor di più le forme di questi delitti, configurando l'ipotesi della costrizione, con violenza, minaccia o abuso di autorità, diretta al compimento o far subire atti sessuali, con soggetti non necessariamente minorenni né vulnerabili<sup>30</sup>. Inoltre, sempre per i medesimi delitti, si è ritenuto rientrare nell'obbligo di segnalazione quelle azioni od omissioni, posti in essere da soggetti dotati di responsabilità, dirette a interferire o ad eludere le indagini civili o le indagini canoniche, amministrative o penali, nei confronti di chierici o religiosi.

#### 9. ... e dei suoi rapporti con gli ordinamenti secolari.

Il diritto penale canonico, come si è detto, nasce per proteggere due interessi, quello della comunità giuridicamente organizzata e quello del reo, che fa parte della comunità salvifica e deve essere restituito alla sua dignità di persona e di cristiano. Tali interessi, apparentemente contrapposti, finiscono per convergere tra loro dal momento che la *salus animarum* costituisce il fine ultimo dell'ordinamento canonico e connota ogni attività giuridica nella Chiesa (Amenta 2004, 394).

Tuttavia, lo stesso fine salvifico è spesso ormai estraneo a colui che, compiendo il delitto, è già giunto al termine del percorso di allontanamento dalla Chiesa. Le

---

<sup>28</sup> L'istituzione della Commissione è avvenuta con il m.p. *Minorum tutela actiosa*, cui è seguita, sempre nel 2014, l'istituzione di un Collegio speciale all'interno della Congregazione per la dottrina della fede, col fine di velocizzare i processi.

<sup>29</sup> In particolare, si osserva che, nei casi ordinari, per la legittima rimozione dall'incarico del Vescovo diocesano o dell'Eparca l'oggettiva mancanza di diligenza richiesta dovrà essere molto grave, anche senza grave colpa morale, mentre nel caso di abusi su minori o adulti vulnerabili è sufficiente che tale mancanza di diligenza sia grave (art. 1).

<sup>30</sup> L'art. 1 del m.p. ha altresì specificato che costituisce delitto contro il sesto comandamento la produzione, esibizione, detenzione o distribuzione, anche per via telematica, di materiale pedopornografico, nonché nel reclutamento o nell'induzione di un minore o di una persona vulnerabile a partecipare ad esibizioni pornografiche.

pene ecclesiali, che sono in gran parte solo di ordine spirituale o si esauriscono nel mero ordine ecclesiale, finiscono, nell'ottica secolare, per avere una scarsa forza di coazione. Ne segue che per le condotte relative ai delitti di foro misto, nonostante la vigenza e l'applicazione del diritto penale canonico, può residuare un pericolo per la società ecclesiale e per quella statale. Si tratta della manifestazione concreta di quanto un diritto puramente religioso possa esser poco efficace (De Paolis 2012, 24-25).

Pertanto, quando il disvalore della condotta considerata delitto dalla Chiesa abbia corrispondenza nell'ordinamento secolare, come accade per gli abusi sessuali, è d'obbligo domandarsi se la collaborazione da parte della Chiesa debba diventare indispensabile. Ancora con la riforma del maggio 2019 nulla era stato stabilito per una cooperazione più profonda ed efficace (Milani 2019, 22).

Tuttavia, alla connaturata commistione dei due fori, religioso e secolare, tipica di alcune condotte, non corrisponde ancora, da parte della Chiesa, una piena valorizzazione della loro complementarità<sup>31</sup>. Proprio il fine ultimo di natura spirituale che il diritto penale canonico si propone, e che lo distingue da quello statale, dovrebbe rendere evidente la necessità di affidare all'ordinamento secolare l'intervento per la piena tutela alla vittima che la Chiesa, per quanto l'asserisca, non è in grado di garantire pienamente.

*Alessandro Ceserani*  
*Dipartimento "Cesare Beccaria"*  
*Università degli Studi di Milano*  
*INDIRIZZO POSTALE*  
*alessandro.ceserani@unimi.it*

#### *Riferimenti bibliografici*

- Amenta, P. 2004, «La discrezionalità del giudice canonico e la tutela dei diritti del fedele cristiano», in Cito D. (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*. Milano: Giuffrè, 393-413.
- Arrieta, J. 2014, *Proemio a Pighin B.F. Diritto penale canonico*. Venezia: Marcianum Press. 11-15.
- Astigueta, D.G. 2004. «Lo scandalo nel cic: significato e portata giuridica», in *Periodica de re canonica*, 3, 589-651.
- Barbero, P. 2011. *Tutela della comunione ecclesiale e sanzioni canoniche*. Lugano (Svizzera): Eupress FTL.
- Berlingò, S. 2014. «Spazio pubblico e coscienza individuale: l'espansione del

---

<sup>31</sup> La connessione tra pena statale e pena canonica, in termini di concorrenza, è peraltro particolarmente evidente nel can. 1344, secondo cui il giudice, secondo coscienza e a sua prudente discrezione, può astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, "se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito" (Riondino, 2012, 200).

- penalmente rilevante nel diritto canonico e nel diritto ecclesiastico», in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 1-19.
- Botta, R. 2001. *La norma penale nel diritto della Chiesa*. Bologna: il Mulino.
- Calabrese, A. 1990. *Diritto penale canonico*. Cinisello Balsamo: Edizioni paoline.
- Cianitto, C. 2014. «L'ordine violato: le pene espiatorie», in Marchei N., Milani D., Pasquali Cerioli J. (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*. Bologna: il Mulino.
- Ciprotti, P. 1989. «Diritto penale canonico», in *Enciclopedia Giuridica*. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana, 1-14.
- Cito, D. 1997. «La remissione della pena canonica», in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), *Le sanzioni nella Chiesa*. Milano: Glossa, 113-132.
- Cito, D. (a cura di). 2005. *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*. Milano: Giuffrè.
- Cito, D. 2010. «Nota alle nuove norme sui “Delicta graviora”», in *Ius Ecclesiae*, 3, 773-799.
- Consorti, P. 2013. «La responsabilità della gerarchia ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali commessi dai chierici, fra diritto canonico e diritti statuali», in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 1-30.
- D'Arienzo, M. 2015. «Responsabilità giuridica e riparazione del danno nel sistema sanzionatorio canonico», in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), 1-12.
- D'Auria, A. 1997. «L'imputabilità penale», in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), *Le sanzioni nella Chiesa*. Milano: Glossa, 49-87.
- D'Auria, A. 2012. «La scelta della procedura per l'irrogazione delle pene», in *Questioni attuali di diritto penale canonico*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 113-134.
- Dalla Torre, G. 2016. «Diritto canonico e principio di legalità», in Acocella G. (a cura di), *Materiali per una cultura giuridica della legalità*. Torino: Giappichelli, 39-71.
- Di Mattia, G. 2007. «Equità e riserva di legge nel diritto penale canonico (Cann. 221 §3 e 1399)», in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), *Le sanzioni nella Chiesa*. Milano: Glossa, 89-111.
- De Paolis, V. – Cito, D. 2008. *Le sanzioni nella Chiesa. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro VI*. Città del Vaticano: Urbaniana University Press.
- De Paolis, V. 2012. «Attualità del diritto penale della Chiesa», in *Questioni attuali di diritto penale canonico*, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 11-30.
- Erdö, P. 2006. «Foro interno e foro esterno nel diritto canonico», in *Periodica de re canonica*, 1, 3-35.
- Fedele, P. 1972. «Lo spirito del diritto penale canonico», in *Archivio penale*, 7-10, 249-281.
- Gerosa, L. 1984. *La scomunica è una pena? Saggio per una fondazione del diritto penale canonico*. Fribourg: Édition universitaires Fribourg Suisse.
- Huizing, P. 1967. «Delitto e pena nella Chiesa», in *Concilium*, 8, 129-146.
- Jemolo, A.C. 1932. «Peculiarità del diritto penale ecclesiastico», in *Studi in onore di Federico Cammeo*. Padova: Cedam, I, 723-733,

- Liuzzi F.A., 1965. «Diritto penale canonico e diritto penale secolare», in *Scritti giuridici in memoria di Marcello Barberio Corsetti*. Milano: Giuffrè, 374-403.
- Lo Castro, G. 2005. «Responsabilità e pena. Premesse antropologiche per un discorso penalistico nel diritto della Chiesa», in Cito D. (a cura di), *Processo penale e tutela dei diritti nell'ordinamento canonico*, Milano: Giuffrè, 3-31.
- Milani, D. 2013. «*Delicta reservata seu delicta graviora*: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, 1-25.
- Milani, D. 2014. «Gli abusi sui minori: elementi di responsabilità canonica», in Marchei N., Milani D., Pasquali Cerioli J. (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*. Bologna: il Mulino.
- Milani, D. 2019. *Los abusos del clero. El proceso de reforma de una Iglesia in crisis*, in *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, 50, 2-24.
- Mizinski, A.G. 2004. «La pena canonica come mezzo a difesa della comunione della Chiesa e dei diritti dei fedeli», in *Apollinaris*, 77, 859-883.
- Montini, G.P. 2000. «Rimedi penali e penitenze», in Z. Suchecki (a cura di), *Il processo penale canonico*. Roma: Pontificia Università Lateranense; Milano: Mursia.
- Mosconi, M. 2009. «Can. 1311-1399», in Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale (a cura di), *Codice di diritto canonico commentato*. Milano: Ancora, 1047-1109.
- Pighin, B.F. 2014. *Diritto penale canonico*. Venezia: Marcianum Press.
- Ramallo, J. 1972. «Derecho penal canónico y libertad religiosa», in *Revista española de derecho canónico*, 28, 5-28.
- Riondino, M. 2012. Connessione tra pena canonica e pena statale, in *Questioni attuali di diritto penale canonico*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 199-226.
- Ronzani, P. 2004. *La pena ecclesiale*. Padova: Cedam.
- Sanchis, J. 1993. *La legge penale e il precetto penale*. Milano: Giuffrè.
- Spinelli L. 1972. «La Chiesa e la libertà religiosa», in *La Chiesa dopo il Concilio. Atti del Congresso internazionale di diritto canonico*. Milano: Giuffrè, I, 287-319.
- Suchecki, Z. 1999. *Le sanzioni nella Chiesa, Parte I. I Delitti e le sanzioni penali in genere (cann. 1311-1363)*. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Suchecki, Z (a cura di). 2000. *Il processo penale canonico*. Roma: Pontificia Università Lateranense; Milano: Mursia.
- Ventura, M. 1996. *Pena e penitenza nel diritto canonico postconciliare*. Napoli: ESI.
- Zanotti, A. 2015. «Actus humanus e principio di responsabilità», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale (www.statoechiese.it)*, 1-30.